



**Comunitas APS**

Associazione LGBTI\* di promozione sociale

# STATUTO

Approvato in sede di costituzione il 28/08/2018

*Per autentica*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Elia Emma*



**STATUTO**

**Art. 1**  
*(Costituzione e Sede)*

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Comunitas APS - Associazione LGBTI\* di promozione sociale", in breve anche "Associazione Comunitas" ovvero "Comunitas APS", e di seguito "Associazione".
2. L'Associazione ha Sede Legale in Via Antonio Gramsci 10 – 60035 Jesi (AN).
3. Qualora ve ne sia la possibilità, e se ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo può, tramite apposita delibera, scegliere una Sede Operativa anche differente dalla Sede Legale.
4. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, ed è regolata dalle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., dal Titolo I Cap. III, artt. 14 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto e dal suo Regolamento Attuativo.
5. L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati. Potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, e in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali, i cui ricavi saranno destinati per la realizzazione dei fini sociali.
6. L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia.
7. È esplicitamente vietata l'assegnazione e/o la distribuzione di utili, resti di gestione, fondi o di qualunque altro capitale tra i soci.
8. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi" e dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore".

**Art. 2**  
*(Denominazione e simbolo)*

1. "Comunitas APS – Associazione LGBTI\* di promozione sociale" è la denominazione dell'Associazione.
2. Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla lettera "C" apposta su di una bandiera di color arcobaleno, che potrà essere unito al di sotto, al di sopra o ai lati con la denominazione sociale di cui sopra.



**Art. 3**

*(Attività di interesse generale e attività diverse)*

1. L'Associazione opera, in via principale, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui alle lettere i), v) e w) art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore"; nello specifico l'Associazione:
  - a) organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'associazionismo;
  - b) si adopera per la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché per la promozione delle pari opportunità, delle iniziative di aiuto reciproco, della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
2. Infine, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

**Articolo 4**  
*(Scopo sociale)*

1. L'Associazione, in via generale, ha lo scopo di promuovere, tutelare e valorizzare i diritti umani e civili delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, asessuali e intersessuali, combattendo ogni forma di odio, violenza e/o discriminazione nei loro confronti, favorendone così l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. L'Associazione inoltre si batte affinché le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra condizione personale o sociale.
3. Nello specifico, lo scopo principale dell'Associazione consiste nella creazione di uno spazio protetto e sicuro per tutti coloro che sentono il bisogno e la necessità di vivere liberamente la propria identità sessuale, nel territorio locale e limitrofo.
4. L'Associazione vuole costituirsi come punto di riferimento, ritrovo e confronto per tutti i suoi componenti, al fine di dar vita ad una vera e propria comunità LGBTI\* nel territorio della Provincia di Ancona.
5. Al fine di attuare il proprio scopo sociale, l'Associazione potrà organizzare e gestire attività culturali generiche quali manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e lezioni (aperte alla cittadinanza e/o rivolte ai propri Soci), nonché attività specifiche quali corsi di formazione, gruppi di ascolto e ogni altra attività che possa favorire in qualsiasi modo la



sensibilizzazione, il rispetto, la comprensione e l'aggregazione della comunità LGBTI\* in tutte le sue sfumature.

**Articolo 5**  
*(Soci)*

1. Comunitas APS è composta da Soci Ordinari e Soci Onorari; questi ultimi vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione, o per notorietà e particolari meriti.
2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche ovvero altri enti che ne condividono gli scopi, le finalità e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso e condizione sociale. Il numero dei Soci è illimitato.

**Articolo 5 bis**  
*(Volontari e Volontari associati)*

1. L'Associazione, come disposto dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, predisponendo un apposito registro per quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I membri del Consiglio Direttivo si considerano di diritto volontari associati. I Soci regolarmente iscritti all'Associazione, che coadiuvano con regolarità gli organi sociali, si considerano parimenti volontari associati.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
4. L'Associazione provvede ad assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 6**  
*(Adesione e quota associativa)*

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, indicando:
  - a) Nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;
  - b) Estremi di un documento di riconoscimento;



- c) Presa visione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito;
  - d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. Il Consiglio Direttivo valuta in merito all'accettazione o meno di tale domanda, la quale può essere accolta o respinta tramite apposita delibera entro 30 giorni dalla data di presentazione.
3. In caso di respingimento della domanda, entro 30 giorni dalla data della delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere all'Assemblea dei Soci, la quale potrà confermare la delibera dell'organo di amministrazione ovvero annullarla, consentendo così all'interessato di aderire all'Associazione.
4. L'accettazione della domanda di ammissione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione nel Libro dei Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “Socio”.
5. La tessera sociale ha validità di un anno a partire dalla data di iscrizione nel Libro dei Soci; il pagamento della quota associativa, se non versata contestualmente alla presentazione della domanda, deve essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di compilazione.
6. La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo.
7. L'anno sociale ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
8. La quota associativa non è trasmissibile, e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
9. Allo scadere della propria tessera sociale, ogni Socio potrà rinnovarla versando nuovamente la quota associativa.
10. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, ed è esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del Socio.

**Articolo 7**  
*(Diritti e doveri dei Soci)*

1. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, anche in relazione alla categoria di appartenenza.
2. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità di partecipazione alla vita associativa.



3. Tutti i Soci hanno uguali diritti; in particolare, nessun Socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri in funzione di una sua più intensa partecipazione alla vita associativa, di eventuali versamenti di contributi supplementari, o per aver messo a disposizione dell'Associazione beni propri di varia natura in modo temporaneo o permanente.
4. Tutti i Soci hanno diritto:
  - a) Di frequentare i locali dell'Associazione;
  - b) Di prendere parte a tutti gli eventi, le manifestazioni e le attività organizzate dall'Associazione, secondo le modalità prestabilite dal Consiglio Direttivo e/o dal Regolamento Attuativo;
  - c) Di votare all'interno dell'Assemblea, secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo;
  - d) Di candidarsi per ricoprire cariche all'interno degli organi sociali, secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo;
  - e) Di consultare, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, previa richiesta scritta e motivata indirizzata al Consiglio Direttivo, i Libri Sociali dell'Associazione di cui all'art. 15 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore".
5. Tutti i Soci hanno l'obbligo:
  - a) Di versare la quota associativa di cui all'art. 5, secondo le modalità stabilità dal Consiglio Direttivo e/o dal Regolamento Attuativo;
  - b) Di rispettare le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti gli altri organi sociali, nonché le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni;
6. Il Consiglio Direttivo può stabilire e concedere congrui rimborsi per le spese effettivamente sostenute dai Soci o dai membri del Consiglio Direttivo, incaricati di svolgere particolari attività in nome e per conto dell'Associazione. La disciplina dei rimborsi spese è demandata al Regolamento Attuativo.

Art. 8

*(Espulsione, decadenza, recesso e provvedimenti disciplinari)*

1. Il Consiglio Direttivo delibera, rispettivamente a maggioranza semplice e/o all'unanimità dei suoi membri, la decadenza e/o l'espulsione di un Socio, redigendo apposita relazione motivata nei casi di espulsione.
2. L'espulsione del Socio può aver luogo per i seguenti motivi:
  - a) Quando il Socio non abbia rispettato in maniera grave le disposizioni Statutarie, i regolamenti interni ovvero le deliberazioni degli Organi Sociali;
  - b) Quando il Socio abbia, in qualunque modo, arrecato danni morali o materiali all'Associazione;



- c) Quando il Socio abbia alimentato attriti e/o dissidi all'interno dell'Associazione, nonché abbia offeso in maniera grave l'immagine stessa dei Soci ovvero degli Organi Sociali;
  - d) Quando il Socio abbia manifestato in maniera grave inadempienze o disinteresse nei confronti dell'attività sociale;
  - e) Quando il comportamento del Socio si dimostri, nella sua totalità, incompatibile con gli scopi dell'Associazione, ovvero quando le qualità morali o la condotta del Socio si dimostrino tali da ledere gravemente l'immagine dell'Associazione.
3. I Soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento all'Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo.
4. La decadenza del Socio, la cui modalità è disciplinata dal Regolamento Attuativo, può aver luogo per il seguente motivo:
- a) Quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa, previa comunicazione del Consiglio Direttivo all'interessato;
5. I Soci decaduti per morosità potranno, per mezzo di apposita domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
6. A ciascun Socio è riconosciuto il diritto di recesso dall'Associazione, che può essere esercitato in qualsiasi momento.
7. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria richiesta di recesso al Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica, posta ordinaria, raccomandata A/R o anche posta elettronica certificata.
8. Il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta di recesso, provvederà di diritto a deliberarne l'accettazione.
9. Il Socio espulso, decaduto o receduto, o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati al Associazione.
10. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, secondo le modalità indicate nel Regolamento Attuativo.

**Articolo 9**  
*(Organi sociali)*

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;



- b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Segretario Generale;
  - e) L'Organo di controllo, qualora necessario (ex art. 30 D.lgs. n. 117/2017);
  - f) Il Revisore legale dei conti, qualora necessario (ex art. 31 D.lgs. n. 117/2017);
2. L'Assemblea dei Soci può, su proposta del Consiglio Direttivo, costituire nuovi organi sociali, disciplinandone il funzionamento e l'organizzazione.

Articolo 10  
(*Maggioranze*)

1. Nell'adottare le proprie decisioni, ogni Organo Sociale può avvalersi di quattro diverse tipologie di maggioranze:
  - a) *Maggioranza semplice*: una decisione si considera adottata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, cioè di coloro che risultano presenti al momento della votazione;
  - b) *Maggioranza assoluta*: una decisione si considera adottata se ottiene il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, cioè di tutti coloro che hanno facoltà di votare;
  - c) *Maggioranza qualificata*: una decisione si considera adottata se ottiene il voto favorevole di una determinata frazione dei votanti ovvero degli aventi diritto al voto, stabilita dal presente Statuto;
  - d) *Unanimità*: una decisione si considera adottata se ottiene il voto favorevole della totalità degli aventi diritto al voto.

Articolo 11  
(*Assemblea dei Soci*)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, e si costituisce quale principale momento di confronto e di aggregazione per i Soci e gli Organi Sociali.
2. Possono prendere parte all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti al momento dell'apertura della seduta.
3. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è convocata dal Segretario Generale su indicazione del Presidente ogni volta che quest'ultimo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche quando un terzo degli associati ne faccia espressa richiesta, secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo.
5. Le modalità di convocazione dell'Assemblea, il funzionamento della stessa nonché le disposizioni circa le modalità di voto vengono stabilite dal Regolamento Attuativo.



6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati, mentre è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei voti espressi.
7. L'Assemblea straordinaria adotta le proprie deliberazione a maggioranza qualificata, il cui quorum è pari a due terzi dei voti espressi, ed è validamente costituita quando sono presenti di persona o per delega:
  - a) almeno 2/3 dei Soci, se il numero complessivo degli associati non supera le 20 unità;
  - b) almeno 10 Soci, se il numero complessivo degli associati non supera le 25 unità;
  - c) almeno 15 Soci, se il numero complessivo degli associati non supera le 50 unità;
  - d) almeno 20 Soci, se il numero complessivo degli associati non supera le 75 unità;
  - e) almeno 25 Soci, se il numero complessivo degli associati non supera le 100 unità;
  - f) almeno 30 Soci, se il numero complessivo degli associati non supera le 200 unità;
  - g) almeno 40 Soci, se il numero complessivo degli associati non supera le 300 unità;
  - h) almeno 50 Soci, se il numero complessivo degli associati supera le 300 unità.
8. Ogni Socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
9. Possono votare, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, tutti i Soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (ex art. 24, comma 1, D.lgs. n. 117/2017).
10. Hanno diritto di voto, con le medesime modalità, anche i Soci minorenni purché affiancati da chi esercita la responsabilità genitoriale.
11. È previsto, infine, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo quanto disposto dal Regolamento Attuativo.

**Articolo 12**  
*(Prerogative dell'Assemblea dei Soci)*

1. L'Assemblea ordinaria, secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo:
  - a) elegge il Presidente del Consiglio Direttivo ed i relativi membri;
  - b) elegge il Segretario Generale;
  - c) nomina e revoca l'Organo di controllo qualora necessario (ex art. 30 D.lgs. n. 117/2017);
  - d) nomina e revoca il Revisore legale dei conti, qualora necessario (ex art. 31 D.lgs. n. 117/2017);
  - e) delibera la mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo;
  - f) approva il bilancio consuntivo e, qualora disposto, quello preventivo;



- g) deliberare circa la modifica della sede legale dell'Associazione;
- h) approva la parte del Regolamento Attuativo che regola i lavori dell'Assemblea e le successive modificazioni e/o integrazioni;
- i) elabora proposte circa lo sviluppo dell'attività sociale, che il Consiglio Direttivo dovrà tener presente nell'ambito del suo operato;
- j) delibera l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, dandone mandato al Consiglio Direttivo;
- k) è competente a pronunciarsi in merito ai ricorsi dei Soci e/o dei terzi di cui agli artt. 6 comma 3 e 8 comma 3 del presente Statuto, nonché in merito a quant'altro non competa espressamente agli altri organi sociali.

2. L'Assemblea straordinaria, secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo:

- a) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (ex artt. 28 e 29 D.lgs. n. 117/2017);
- b) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) delibera quant'altro non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 13  
(*Consiglio Direttivo*)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da tre o cinque Consiglieri.
2. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, di diritto, anche il Segretario Generale con diritto di voto.
3. Il funzionamento del Consiglio Direttivo, le modalità di convocazione e di votazione, i requisiti per la validità delle sue sedute nonché i termini e le modalità di elezione dello stesso sono stabiliti dal Regolamento Attuativo.
4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, elegge a maggioranza assoluta il Vicepresidente, qualora necessario.
6. Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità degli altri consiglieri in base all'attività svolta dall'Associazione, per il conseguimento del proprio scopo sociale.
7. Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio. Il Consiglio può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.



8. Le dimissioni, la prolungata assenza o la decadenza del Presidente comportano automaticamente la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
9. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, ex art. 7 comma 6.
10. È prevista la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto disposto dal Regolamento Attuativo.
11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 26 del D.lgs. n. 117/2017.

**Art. 14**  
*(Prerogative del Consiglio Direttivo)*

1. Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell'Associazione, ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuitigli dallo Statuto o dai regolamenti interni.
2. Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare:
  - a) organizzare e coordinare l'attività associativa, in base all'indirizzo dettato dall'Assemblea dei Soci;
  - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
  - c) predisporre ed approvare il Regolamento Attuativo nonché altri eventuali regolamenti interni;
  - d) favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
  - e) provvedere alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
  - f) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  - g) deliberare in via preliminare circa l'ammissione, il recesso, l'espulsione o la decadenza dei Soci;
  - h) stabilire l'importo della quota associativa annuale;
  - i) nominare e revocare, qualora lo ritenga opportuno, Referenti per specifici settori dell'attività associativa;
  - j) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione.

**Art. 15**  
*(Decadenza del Consiglio Direttivo)*

1. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Segretario Generale ne assume *ad interim* tutte le funzioni, provvedendo a convocare l'Assemblea dei Soci entro trenta giorni per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Attuativo.
2. Il Consiglio Direttivo così eletto rimarrà in carica fino al termine dell'anno associativo in corso, per procedere poi con nuove elezioni.



**Art. 16**  
*(Il Presidente)*

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e presiede il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori.
2. In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente, se eletto, o dal Segretario Generale.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Direttivo e l'Associazione verso l'esterno, nei rapporti con i terzi, con altre associazioni e/o con altri enti pubblici o privati, ed è sempre affiancato dal Segretario Generale.
4. Egli presiede di diritto le sedute dell'Assemblea dei Soci, firmando i relativi verbali e curando l'esecuzione delle deliberazioni adottate; egli inoltre assicura uno svolgimento organico ed unitario dell'attività associativa.
5. Il Presidente, infine, coadiuva il Segretario Generale nella gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; egli può, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, riscuotere da enti pubblici e privati contributi di ogni natura, rilasciandone apposita quietanza.

**Art. 17**  
*(Il Vicepresidente)*

1. Il Vicepresidente, qualora eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e ne esercita *ad interim* tutte le funzioni. Il Presidente può delegare al Vice Presidente compiti di ordinaria.

**Art. 18**  
*(Il Segretario Generale)*

1. Il Segretario Generale è l'organo esecutivo dell'intera Associazione; egli è a capo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, ed esplica le sue funzioni seguendo unicamente le indicazioni del Consiglio Direttivo.
2. Egli mette in pratica le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e i mandati affidatigli dall'Assemblea dei Soci, coordinando la Segreteria Generale: a tal fine può nominare collaboratori e/o referenti che lo affianchino nello svolgimento delle sue mansioni.
3. Al Segretario Generale spetta la Legale Rappresentanza dell'Associazione, nonché la firma sociale in tutti gli atti di straordinaria amministrazione che necessitano della sottoscrizione del legale rappresentante.



4. Il Segretario Generale redige tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per l'espletamento delle sue funzioni, sotponendoli al Consiglio Direttivo, e ne condivide la firma con il Presidente qualora necessario.
5. Nello specifico, il Segretario Generale:
  - a) convoca, su indicazione del Presidente, le sedute del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione;
  - b) convoca, su indicazione del Presidente, le sedute dell'Assemblea dei Soci e ne cura la verbalizzazione;
  - c) cura la tenuta dei Libri sociali e delle domande di ammissione dei nuovi Soci;
  - d) cura la corrispondenza dell'Associazione e la comunicazione con i Soci;
  - e) diffonde le comunicazioni del Consiglio Direttivo a tutti i Soci;
  - f) organizza le sedute degli organi sociali, coadiuvando il Presidente nella loro gestione;
  - g) coordina le formalità associative previste dalla legge;
  - h) assicura il rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni;
  - i) predispone il bilancio consuntivo e preventivo e ogni altro documento contabile relativo all'Associazione;
  - j) cura la contabilità dell'Associazione e ha in consegna i beni associativi;
  - k) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità con le decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  - l) apre, su mandato del Consiglio Direttivo, conti correnti bancari o postali, curandone la gestione.
6. L'operato del Segretario Generale è sempre soggetto alle indicazioni e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; egli non può compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che fuoriescano dai mandati assegnatigli dal Presidente o dal Consiglio.
7. Gli atti compiuti dal Segretario Generale in violazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono annullabili dal Consiglio Direttivo.
8. Il Segretario Generale viene eletto dall'Assemblea dei Soci insieme al Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo, e prende parte di diritto a tutte le sue sedute con diritto di voto, egli inoltre è, di diritto, il segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
9. Il Segretario Generale rimane in carica per un anno ed è rieleggibile.
10. In assenza del Segretario Generale la funzione di segretario verbalizzante viene affidata ad un Consigliere all'uopo individuato ovvero ad un Socio presente in Assemblea.
11. Qualora il Segretario Generale non adempia in modo grave alle disposizioni del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di gravi negligenze nell'esercizio delle sue funzioni, l'Assemblea dei Soci può, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, sollevarlo dal proprio incarico tramite



un'apposita mozione di sfiducia, e provvedendo alla nomina di un nuovo Segretario Generale entro quindici giorni.

12. La mozione di sfiducia al Segretario Generale è disciplinata dal Regolamento Attuativo.
13. In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente, e qualora non sia stato eletto un Vicepresidente, il Segretario Generale ne esercita *ad interim* tutte le funzioni, provvedendo a convocare l'Assemblea dei Soci per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19

*(Organo di controllo e Revisore legale dei conti)*

1. Per la disciplina in materia di Organo di controllo e Revisore legale dei conti per gli ETS si rinvia integralmente agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 20

*(Bilancio e esercizio finanziario)*

1. Il Segretario Generale, affiancato dal Presidente, provvede alla stesura del bilancio annuale, preventivo e/o consuntivo, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo.
2. Il contenuto del bilancio, redatto secondo le disposizioni degli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017, deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi. Il bilancio poi è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
3. Il bilancio deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell'esercizio finanziario, e verrà di seguito iscritto negli appositi Libri dei Verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
4. L'Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo qualora lo ritenga necessario, in relazione alle dimensioni raggiunte dall'attività dell'Associazione, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno.
5. La redazione del bilancio preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale.
6. L'esercizio finanziario o anno finanziario coincide con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), salvo il caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 21

*(Finanziamenti dell'Associazione e regime fiscale)*



1. L'Associazione, nel perseguitamento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, si avvale delle seguenti entrate, di natura esclusivamente non commerciale:
  - a) quote associative, erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari e/o legati, sovvenzioni e in generale contributi rilasciati da terzi o da Soci nei confronti dell'Associazione;
  - b) ricavi di attività effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, Atto Costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (ex art. 85 del D.lgs. n. 117/2017);
  - c) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - d) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di interesse generale dell'Associazione.
2. Si considera inoltre non commerciale l'attività svolta dall'Associazione nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi, in conformità allo scopo sociale, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
3. L'Associazione è soggetta al regime fiscale di cui agli artt. 79 e ss. e 85 del D.lgs. n. 117/2017.
4. Infine, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la compravendita e la permuta di beni immobili e beni mobili soggetti a registrazione, la stipula di mutui, la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali e la concessione di fideiussioni.

**Art. 22**  
*(Patrimonio dell'Associazione)*

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate di cui all'art. 21 del presente Statuto, nonché dalle contribuzioni dei Soci Fondatori versate in sede di costituzione. I Soci non possono vantare diritto alcuno sul patrimonio associativo.

**Art. 23**  
*(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)*

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.



3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del preposto Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento.
4. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli (ex art. 9 D.lgs. n. 117/2017).

Art. 24

*(Clausola compromissoria e collegio arbitrale)*

1. I Soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l'Associazione, ma di sottoporle all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzione di presidente degli arbitri designati, nominato di comune accordo dagli arbitri stessi.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all'altra parte con lettera raccomandata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Art. 25

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il primo anno sociale avrà inizio il 1 settembre 2018 e terminerà il 31 agosto 2019, come disposto dall'art. 6 comma 7 del presente Statuto; di contro, in deroga all'art. 20 comma 6, il primo esercizio finanziario avrà inizio il 1 settembre 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018 con la presentazione del relativo bilancio consuntivo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, e le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", comprese le successive modificazioni e/o integrazioni.

Jesi, lì 28/08/2018